

**N. 00692/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00910/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 910 del 2013, proposto da:

Comune di Albano Laziale, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Pietrosanti, Giulio Montanari e Sabrina Paparo, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via di Santa Teresa, 23;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro p.t., Commissario per il Superamento della Situazione di Grave Criticità nella Gestione dei Rifiuti Urbani nel Territorio della Provincia di Roma, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t. rappresentata e difesa per legge dall'avv. Angela Raimondo, dell'Avvocatura comunale e presso la

stessa domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;

Regione Lazio, n.c.;

nei confronti di

Soc. Ama Roma S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Laura Mammucari, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Vittoria Colonna, 40;

Soc. Pontina Ambiente a r.l., n.c.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 3 gennaio 2013 pubblicato in G.U. 7 gennaio 2013 n. 5;

del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 9 gennaio 2013 di integrazione modifica del precedente;

dei provvedimenti del Commissario, Prefetto a riposo Goffredo Sottile, con cui è stata data applicazione ai suindicati decreti e sono stati individuati gli impianti cui conferire, previa diffida, per il trattamento dei rifiuti prodotti dai Comuni di Roma, Fiumicino, Ciampino e Stato della Città del Vaticano con le relative modalità;

degli ulteriori atti, provvedimenti, documenti, analisi e studi, relativi alle fasi sub-procedimentali, quali adottati dalla regione Lazio, ovvero da altri enti con i quali sono stati individuati i percorsi di soluzione alla dichiarata grave criticità;

in quanto occorra, del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 luglio 2011, con cui è stato decretato fino al 31 dicembre 2012 lo stato di emergenza in relazione all'imminente chiusura della discarica di Malagrotta, nonché dell'O.P.C.M. 6 settembre 2011 n. 3963;

di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente e collegato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Commissario per il Superamento della Situazione di Grave Criticità nella Gestione dei Rifiuti Urbani nel Territorio della Provincia di Roma e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Roma Capitale e della Soc. Ama Roma S.p.a.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, a un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, che il percorso istruttorio e la conseguente motivazione degli atti impugnati denotano un insufficiente e lacunoso esame dei presupposti di fatto, avuto riguardo, in particolare:

- alla mancata completa verifica della sussistenza di una situazione di effettiva indilazionabile emergenza specificamente riferita all'impossibilità di risolvere "in loco" la questione del trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni di Roma Capitale, Fiumicino, Ciampino e dallo Stato della Città del Vaticano;
- alla mancata considerazione e valutazione analitica dei dati di fatto, i

quali appaiono indicare, alla stregua dei rilievi effettuati dal N.O.E. di Roma, la sussistenza di una quantomeno teorica capacità residua degli impianti TMB di Roma;

- alla conseguente mancata stretta valutazione comparativa delle confliggenti esigenze rilevanti nel caso in esame, dovendosi evitare l'aggravamento, mediante misure extra ordinem, della situazione degli impianti siti in altri ambiti territoriali della Regione Lazio oltre i limiti consentiti da un principio di stretta necessità e proporzionalità in relazione a un'acclarata urgenza;

- alla necessità di considerare anche l'effettiva situazione di capienza e funzionamento concreto degli impianti coinvolti, mediante ulteriore istruttoria tecnica in contraddittorio con tutti i soggetti interessati;

Considerato altresì che i singoli provvedimenti e il decreto ministeriale che ne è alla base risultano essere stati adottati sul presupposto di una ritenuta grave criticità circa l'intero ciclo di gestione dei rifiuti nella Capitale, ma non sembrano contemplare quella vera e propria situazione di emergenza ambientale che è stata invece invocata in giudizio dalla difesa dell'Amministrazione al fine di giustificare la loro adozione, anche in relazione alla mancata parallela previsione di misure volte a consentire il superamento della predetta risalente situazione di inefficienza entro il previsto termine di centoventi giorni, palesandosi, anche sotto tale profilo, la perplessità e la contraddittorietà dell'operato dell'Amministrazione medesima;

Ritenuto che sussistono consistenti elementi di danno imminente, evidenziati dalla parte ricorrente, in quanto l'immediato incremento delle quantità trattate in altri bacini di servizio comporta, con ogni evidenza, un impatto rilevante che - nel bilanciamento di interessi proprio di questa sede cautelare - acquista rilievo preminente, in

presenza di carenze e contraddittorietà che non consentono, allo stato, di individuare profili di coerenza, utilità e ragionevolezza delle misure adottate in relazione all'interesse pubblico dichiaratamente perseguito;

Considerato che in questa fase sussistono i presupposti per la concessione della tutela cautelare nella forma della immediata sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, salvo il successivo riesame dell'intera questione da parte degli organi competenti;

Ritenuto che per la complessità della fattispecie sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

Accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione, e per gli effetti sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 giugno 2013.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)